

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Nr. 433, 594-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE ANDREINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1993

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento acustico (n. 433)

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, ANDREINI, BORATTO,
GIOVANELLI, PIERANI, LUONGO, SCIVOLETTO e COPPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (n. 594)

d'iniziativa dei senatori **MONTRESORI, GOLFARI, DE GIUSEPPE,
MAZZOLA, COLOMBO, FOSCHI, MEO, INZERILLO, D'AMELIO,
FONTANA Albino, DONATO, RUFFINO, LAURIA, MINUCCI Daria,
COLOMBO SVEVO, BARGI, PINTO, DI LEMBO, FABRIS,
GUZZETTI, CITARISTI, COVIELLO, DI NUBILA e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 2 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge: - n. 433, d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri, - n. 594, d'iniziativa dei senatori Montresori ed altri, e - testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 433 e 594	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le diverse forme di inquinamento, dell'aria, dell'acqua, del suolo, oggetto di dibattito e di normative legislative, quello acustico è rimasto a lungo sullo sfondo. Eppure i danni provocati dal rumore su tutte le funzioni umane avrebbero meritato una più ampia attenzione e puntuali provvedimenti. Rilevanti infatti sono i danni fisici e psichici provocati sull'uomo da fonti rumorose nei luoghi di lavoro, nel traffico urbano, nei luoghi di divertimento, tra le mura domestiche. Il bombardamento acustico tende ad alterare persino i comportamenti, con il *modificare profondamente la vita di relazione*. Inoltre, all'impoverimento individuale occorre aggiungere il pesante costo sociale, determinato da malattie professionali, dalle ridotte capacità di reazione, dalla perdita dell'udito. Il fenomeno risulta in tutta la sua drammaticità anche nei dati relativi alle visite di leva ove si registra, di generazione in generazione, una riduzione delle capacità uditive dei giovani. E per tutti vale l'amara constatazione che ormai è il silenzio stesso a provocare disturbi e disagio.

A tutto ciò si devono aggiungere i guasti, dovuti all'intensità e alla costanza di vibrazioni, inferti al patrimonio artistico e culturale, ai monumenti, agli edifici civili, al mondo animale, alla natura.

A fronte di un quadro così sconsolante, va subito detto che la normativa vigente in materia di inquinamento acustico non appare di certo idonea ed adeguata, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per i risarcimenti dei danni, sia per il sistema sanzionatorio.

Dal punto di vista dei rapporti tra i privati, la norma fondamentale è l'articolo 844 del codice civile, che prevede il criterio della normale tollerabilità per quanto con-

cerne le emissioni sonore da un fondo all'altro. Il riferimento è riconducibile in modo evidente alla società contadina e la norma in questione per l'indeterminatezza dei parametri ha comportato lunghi contenziosi. Sotto il profilo penale c'è poi l'articolo 659 del codice penale che proibisce i rumori molesti, senza comunque dettare anch'esso alcun criterio per l'individuazione di essi.

Da ultimo occorre ricordare le competenze dei sindaci, in base al testo unico di pubblica sicurezza del 1931, ai quali è demandata la regolamentazione degli orari *delle professioni e dei mestieri rumorosi*. Tra le competenze non rientra però la facoltà di imporre la chiusura definitiva di esercizi particolarmente rumorosi, come ha sentenziato il tribunale amministrativo regionale della Sardegna in data 11 febbraio 1976.

La materia è stata trasferita alle regioni, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendosi riservato lo Stato alcune attribuzioni di carattere generale ed avendo conferito ai comuni e alle province competenze di interesse locale.

Nel settore manca una chiara e completa normativa concernente gli strumenti operativi a disposizione dell'amministrazione: l'unico strumento veramente efficace attualmente previsto è quello contemplato dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione alle emissioni sonore.

Di tale strumento si è avvalso di recente il Governo con il decreto, apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991,

concernente «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno».

In esso sono previsti: limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti con riferimento alla suddivisione in zone del territorio comunale ai fini acustici; indicazione, per quanto riguarda la valutazione del rumore, sia del criterio del limite massimo di esposizione (numero di *decibel* che le varie sorgenti sonore non possono superare in una determinata zona) sia del criterio del limite massimo differenziale (concernente il livello di rumore che una fonte specifica non può superare rispetto al rumore provocato da tutte le altre sorgenti sonore); determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico; previsione di piani di risanamento da redigersi da parte dei comuni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni; previsione di un regime transitorio sia per quanto riguarda il riferimento territoriale dei limiti massimi di esposizione al rumore (mediante un rinvio alla zonizzazione urbanistica) sia per ciò che concerne la possibilità di *adeguamento graduale ai nuovi limiti* da parte delle imprese.

Detto decreto ha già ricevuto una prima verifica da parte della Corte costituzionale, chiamata in causa dalla provincia autonoma di Trento: con la sentenza del 30 dicembre 1991 essa ribadisce la competenza primaria dello Stato, ma annulla alcune disposizioni presenti nel decreto, non ritenendo sufficiente il ricorso alla decretazione e sollecitando una copertura legislativa.

Anche a ciò intende rispondere il testo proposto dalla 13^a Commissione, che recupera un'analoga proposta approvata nella X legislatura dal Senato, integrata dalle disposizioni presenti nel disegno di legge dei senatori Montresori ed altri.

Inoltre, va subito precisato che il testo che si propone alla nostra attenzione è limitato alle norme di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico per la difesa degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Restano pertanto fuori le problematiche relative ai rumori negli ambienti di lavoro, regolate in altri ambiti, le disposizioni specifiche derivanti dal Codice della strada, l'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti riconducibile alle regolamentazioni internazionali.

Acquisite risultano, infine, le direttive CEE sui limiti di rumorosità degli apparecchi domestici, degli escavatori, dei dispositivi di scappamento dei motocicli, delle gru, dei tosaerba, e di altri macchinari.

Il campo di intervento, sopra richiamato, è definito dall'articolo 1. All'articolo 2 vengono precisate le competenze dello Stato in materia. Al riguardo assume una particolare importanza l'attribuzione relativa alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, potendosi in tal modo intervenire sull'origine stessa delle emissioni rumorose.

All'articolo 3 vengono precisati i compiti delle regioni, cui spetta in via generale la competenza in materia. Esse devono stabilire con legge i criteri per la zonizzazione dei comuni, le procedure per i piani di risanamento, le funzioni delle province. Le competenze delle province sono richiamate dall'articolo 4, quelle dei comuni dall'articolo 5.

L'articolo 6 consente l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il sistema sanzionatorio è regolato dagli articoli 7 e 8. L'articolo 9 regola l'emanazione dei regolamenti di esecuzione. Con l'articolo 10 si vuole impedire l'abuso di mettere in onda messaggi pubblicitari con volume superiore a quello ordinario dei programmi. Il sostegno finanziario, riconducibile alle regioni, è regolato dall'articolo 11.

In conclusione, si può affermare che il testo proposto conferma sostanzialmente le norme del disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento nella precedente legislatura; se ne sollecita pertanto l'approvazione da parte dell'Assemblea.

ANDREINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: RIVIERA)

sui disegni di legge nn. 433 e 594

6 ottobre 1992

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa comunque notare che i provvedimenti pongono una serie di obblighi a carico degli enti locali: si suggerisce pertanto che la Commissione di merito ne modifichi il testo, prevedendo l'attivazione di poteri sostitutivi, in caso di inadempienze degli enti substatali.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Riz)

sul disegno di legge n. 433

21 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si suggerisce per garantire la certezza del diritto d'introdurre all'articolo 5, quale requisito dell'ordinanza, la previsione di un provvedimento motivato, anche al fine di evitare incertezze in sede sanzionatoria.

Per quanto attiene, poi, ai profili sanzionatori in senso stretto, che si espongono forse a difficoltà applicative, si auspica, in ossequio allo spirito di depenalizzazione che informa l'attività di questa Commissione, il trasferimento dal momento penalistico a quello amministrativo, pur contestualmente chiedendo un innalzamento dei valori monetari delle ammende di cui all'articolo 7. Pertanto, per la violazione di cui al comma 1 si propone di prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni, mentre per la violazione di cui al comma 2 si propone la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni; conseguentemente dovrebbero essere soppressi i commi 3 e 4.

sul disegno di legge n. 594

21 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si suggerisce per garantire la certezza del diritto d'introdurre all'articolo 6, quale requisito dell'ordinanza, la previsione di un provvedimento motivato, anche al fine di evitare incertezze in sede sanzionatoria.

Per quanto attiene, poi, ai profili sanzionatori in senso stretto, che si espongono forse a difficoltà applicative, si auspica, in omaggio allo spirito di depenalizzazione che informa l'attività di questa Commissione, il trasferimento dal momento penalistico a quello amministrativo. Pertanto, pur non modificando i valori monetari suggeriti nell'articolo 7, si propone di mutarne la veste giuridica, tramutandoli in sanzioni amministrative pecuniarie. Conseguentemente, dovrebbe essere soppresso il comma 3.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

sul disegno di legge n. 594

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge n. 594, unificato con il disegno di legge n. 433, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, ad eccezione dell'articolo 11, comma 3, su cui esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, avendo la Commissione industria espresso parere contrario all'utilizzo per le finalità ivi previste dei fondi per la piccola e media industria.

DISEGNO DI LEGGE N. 433

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
PECCHIOLE ED ALTRI

**Legge-quadro in materia di
tutela dell'ambiente dall'in-
quinamento acustico**

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

DISEGNO DI LEGGE N. 594

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MONTRESORI ED ALTRI

**Tutela dell'ambiente dall'in-
quinamento acustico**

Art. 1.

(Finalità della legge)

Identico.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. *Identico:*

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 433 E 594

**Legge-quadro sull'inquina-
mento acustico**

Art. 1.

(Finalità della legge)

Identico.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. *Identico:*

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)

Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente che può avvalersi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonchè degli istituti e dipartimenti universitari. **Alla prima attuazione del coordinamento si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;**

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del **Ministro dei trasporti**, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro compo-

(Segue: Disegno di legge n. 594)

Ministro della sanità, dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore e dei criteri di valutazione del rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) *identica*;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonchè degli istituti e dipartimenti universitari;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Ministro della sanità, **dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;**

b) *identica*;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, **avvalendosi** a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonchè degli istituti e dipartimenti universitari;

d) la determinazione, **fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a)**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)	(Segue: Disegno di legge n. 594)	(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
<p>nenti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, fermo restando che il recepimento delle direttive comunitarie relative a sorgenti sonore dovrà avvenire entro il termine previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428. La determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anti-furto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione che emettano rumori superiori a 60 decibel, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>	<p>l'esposizione umana al rumore;</p>	<p>e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;</p>
<p>e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri aventi competenza nelle singole materie, dell'inquinamento acustico derivante da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;</p>	<p>e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;</p>	<p>e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;</p>
<p>f) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti, di criteri di progettazione di costruzioni e di ristrutturazioni stradali con riferimento ai problemi acustici.</p>	<p>f) la indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti, dei criteri per la progettazione ed esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.</p>	<p>f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;</p>
<p>V., in diversa formulazione, l'ultimo periodo della lettera d) del presente comma.</p>		<p>g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto</p>

Periodo collocato, in diversa formulazione, quale lettera g) del presente comma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)

V., in analogia formulazione, l'articolo 12 del disegno di legge n. 433.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, **nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, **tenendo conto della situazione territoriale preesistente**, procedono alla suddivisione del proprio terri-

(Segue: Disegno di legge n. 594)

2. Fino all'adozione, con i procedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), di nuove determinazioni, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'ap-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

con il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;**

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera d), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

Collocato, in analogia formulazione, quale articolo 12 del testo proposto dalla Commissione.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, **ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a)**, alla suddivisione del proprio territorio nelle zone

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>(Segue: Disegno di legge n. 433)</p> <p>torio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;</p> <p>b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 <i>decibel</i>;</p> <p>c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;</p> <p>d) l'inefficacia delle prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedono insediamenti senza previa classificazione delle zone ai fini acustici;</p> <p>e) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;</p> <p>f) le modalità di controllo, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, del rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;</p> <p>g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori tem-</p>	<p>(Segue: Disegno di legge n. 594)</p> <p>plicazione dei limiti di esposizione ai rumori stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 <i>decibel</i>;</p> <p>b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;</p> <p>c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;</p> <p>d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli previsti dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;</p> <p>e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;</p> <p><i>V., in analoga formulazione, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 594.</i></p> <p>f) <i>identica</i>;</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p> <p>previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 <i>decibel</i>;</p> <p>b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;</p> <p>c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;</p> <p>d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);</p> <p>e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;</p> <p><i>Collocata, in analoga formulazione, quale lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione.</i></p> <p>f) <i>identica</i>;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)	(Segue: Disegno di legge n. 594)	(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
<p>poranei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;</p> <p><i>h)</i> l'identificazione delle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di inquinamento acustico che, ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbono essere attribuite alle province;</p> <p><i>i)</i> l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.</p>	<p><i>g)</i> le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;</p> <p><i>h)</i> <i>identica.</i></p>	<p><i>g)</i> le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;</p> <p><i>h)</i> <i>identica.</i></p> <p>2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera <i>d)</i>, devono contenere:</p> <p><i>a)</i> l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;</p> <p><i>b)</i> i soggetti a cui compete l'intervento;</p> <p><i>c)</i> le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;</p> <p><i>d)</i> la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;</p> <p><i>e)</i> le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.</p> <p>3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di interven-</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>(Segue: Disegno di legge n. 433)</p>	<p>(Segue: Disegno di legge n. 594)</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p> <p>to per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.</p>
<p>Art. 4. (Competenze dei comuni)</p>	<p>Art. 4. (Competenze delle province)</p> <p>1. Sono di competenza delle province:</p> <p>a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;</p> <p>b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.</p>	<p>Art. 4. (Competenze delle province)</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 4. (Competenze dei comuni)</p> <p>V., in analogia formulazione, l'articolo 3, comma 1, lettera f), del disegno di legge n. 433.</p>	<p>Art. 5. (Competenze dei comuni)</p> <p>1. Sono di competenza dei comuni che li stabiliscono, secondo le leggi statali e regionali ed il proprio statuto:</p> <p>a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3 della presente legge;</p> <p>b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;</p> <p>c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame dei progetti, del rilascio delle concessioni edilizie e dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;</p>	<p>Art. 5. (Competenze dei comuni)</p> <p>1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:</p> <p>a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);</p> <p>b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);</p> <p>c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio delle concessioni edilizie, nonchè dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)

1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alle operazioni di rilevazione, controllo, disciplina integrativa delle emissioni sonore, ivi compreso il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli a motore.

V., in analoga formulazione l'articolo 6 del disegno di legge n. 433.

Art. 5.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ferme re-

(Segue: Disegno di legge n. 594)

d) la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore.

2. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

e) la rilevazione, il controllo e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: <i>Disegno di legge n. 433</i>)	(Segue: <i>Disegno di legge n. 594</i>)	(Segue: <i>Testo proposto dalla Commissione</i>)
stando le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.	deroga alle disposizioni vigenti.	deroga alle disposizioni vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 6. (Regolamenti locali)</p>	<p style="text-align: center;"><i>V., in analogia formulazione, il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 594.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Collocato, in analogia formulazione, quale comma 2 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione.</i></p>
<p>1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'uso e dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Sanzioni penali)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. (Sanzioni penali)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. (Sanzioni penali)</p>
<p>1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legalmente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.</p>	<p>1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.</p>	<p>1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.</p>
<p>2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni</p>	<p>2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni</p>	<p>2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)	(Segue: Disegno di legge n. 594)	(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.	sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.	sonore, superi i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 . In materia di oblazione si applica l'articolo 162-bis del codice penale.
3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.	3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.	3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all' esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.
4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.	<i>Soppresso</i>	<i>Soppresso</i>
Art. 8.	Art. 8.	Art. 8.
<i>(Sanzioni amministrative)</i>	<i>(Sanzioni amministrative)</i>	<i>(Sanzioni amministrative)</i>
1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.	1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 è punita con sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 3.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.	1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 e delle disposizioni dettate, in applicazione della presente legge, da Stato, regioni, province e comuni , è punita con sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 3.000.000 , ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.
<i>V., in analogia formulazione l'articolo 10 del disegno di legge n. 433.</i>	Art. 9.	Art. 9.
	<i>(Regolamenti di esecuzione)</i>	<i>(Regolamenti di esecuzione)</i>
	1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del	1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Disegno di legge n. 433)**(Segue: Disegno di legge n. 594)**(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 9.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione **della presente legge**, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, **lettere d), g) e h)**, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 10.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. *Identico*».

2. *Identico*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Disegno di legge n. 433)***Art. 10.*****(Regolamenti di esecuzione)***

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 11.***(Finanziamento degli interventi)***

1. Possono essere concessi, sulla base delle procedure previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi **nell'anno 1991** dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo

(Segue: Disegno di legge n. 594)

V., in analogia formulazione l'articolo 9 del disegno di legge n. 594.

Art. 10.***(Contributi agli enti locali ed alle imprese)***

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per l'attuazione delle misure previste nei piani di risanamento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Collocato, in analogia formulazione, quale articolo 9 del testo proposto dalla Commissione.

Art. 11.***(Contributi agli enti locali)***

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché **per le misure previste nei piani di risanamento.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge n. 433)

delle emissioni acustiche, nonchè per l'attuazione delle misure di contenimento previste nei piani di risanamento e in progetti considerati di particolare rilevanza ambientale.

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'autorizzazione legislativa di spesa prevista per il 1991 all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Alle imprese industriali e artigiane che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, o per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite massimo del 50 per cento degli stanziamenti previsti.

Art. 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Con-

(Segue: Disegno di legge n. 594)

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, ovvero per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

V., in analoga formulazione, il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 594.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Soppresso.

Art. 12.

*(Regime transitorio)**Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>(Segue: <i>Disegno di legge n. 433</i>)</p> <p>siglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 57 dell'8 marzo 1991.</p> <p>Art. 13. (<i>Entrata in vigore</i>)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p>	<p>(Segue: <i>Disegno di legge n. 594</i>)</p> <p>Art. 11. (<i>Entrata in vigore</i>)</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>(Segue: <i>Testo proposto dalla Commissione</i>)</p> <p>Art. 13. (<i>Entrata in vigore</i>)</p> <p><i>Identico.</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

